

DISPOSIZIONI SPECIFICHE
PER LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZO DEI DATI E DELLE
INFORMAZIONI
A FINI ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Documento per la consultazione
Luglio 2018

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica le Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio.

Esse danno attuazione all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, a:

- qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC), in formato elettronico all'indirizzo ram@pec.bancaditalia.it; oppure*
- in forma cartacea all'indirizzo Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale, Divisione Regolamentazione I, via Milano 53, 00184, Roma. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo e-mail servizio.regolamentazione1@bancaditalia.it.*

Per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione, si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui le osservazioni, i commenti e le proposte si riferiscono.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri

commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima (il generico disclaimer di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato come richiesta di non divulgare i commenti).

I contributi ricevuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Relazione illustrativa

1. Premessa

Il documento che si sottopone a consultazione pubblica contiene disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio. Esso è adottato ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 (di seguito "il decreto").

Il decreto, in linea di continuità con il precedente regime, ha previsto obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio in parte analoghi – nel contenuto – a quelli disciplinati dalle previgenti norme di legge. Tuttavia, mentre in passato gli intermediari erano tenuti a registrare i dati in un archivio dedicato (l'Archivio Unico Informativo, *infra* "AUI"), oggi essi possono conservarli con qualsiasi sistema che rispetti alcuni requisiti (es. accessibilità e integrità dei dati, mantenimento della loro storicità).

Questa impostazione, che offre maggiore possibilità di scelta e margini di riduzione dei costi per gli intermediari nell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, viene coniugata con l'obiettivo di permettere alle Autorità di vigilanza e alla UIF di ricostruire agevolmente l'operatività dei soggetti vigilati. Si tratta di un'esigenza che il decreto ha tenuto presente quando ha attribuito alle Autorità di vigilanza il potere di emanare "*disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati*". Questa previsione consente alle Autorità di prevedere, con normativa secondaria, che i dati conservati siano loro resi disponibili secondo criteri uniformi e standardizzati, nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza che ispirano il decreto. Le disposizioni in consultazione attuano questo mandato e disciplinano in modo uniforme la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del provvedimento del 24 marzo 2010 ("Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262"), non è stata effettuata un'analisi di impatto della regolamentazione, in quanto le nuove disposizioni: *i*) lasciano agli intermediari la libertà di decidere la modalità con cui rendere disponibili i dati e le informazioni alle Autorità (archivio standardizzato o semplici estrazioni a valere sul sistema di conservazione informatizzato prescelto); *ii*) non comportano apprezzabili costi addizionali per i destinatari, sia nel caso in cui essi decidano di mantenere l'AUI (che sarà alimentato secondo codici e *standard* individuati in chiave di sostanziale continuità con le precedenti disposizioni) sia nell'ipotesi in cui preferiscano ricorrere alle estrazioni dai propri sistemi contabili e gestionali, risparmiando così i costi di istituzione e di tenuta di archivi autonomi.

La consultazione sul presente documento segue quelle sulle disposizioni riguardanti: il sistema sanzionatorio antiriciclaggio; l'adeguata verifica della clientela; l'organizzazione, le procedure e i controlli interni antiriciclaggio.

Si richiama, infine, la Comunicazione della Banca d'Italia del 9 febbraio 2018 con la quale sono state già fornite indicazioni sulle modalità con le quali adempiere gli obblighi antiriciclaggio previsti dal decreto, ivi compresi quelli in materia di conservazione.

2. La nuova disciplina in materia di conservazione dei dati e delle informazioni

La bozza di disposizioni che si sottopone a consultazione pubblica è strutturata in una parte generale (che consta di 11 articoli) e quattro allegati.

Nella parte generale, le disposizioni:

- riportano gli obblighi previsti dagli articoli 31 e 32 del decreto in materia di conservazione dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (articoli 3 e 5);
- indicano categorie di dati, ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge, che gli intermediari devono rendere disponibili a Banca d'Italia e UIF (articolo 6) per agevolare l'esercizio delle funzioni in materia di antiriciclaggio;
- disciplinano le modalità con le quali i dati e le informazioni (sia quelli previsti dalla legge sia quelli ulteriori) devono essere resi disponibili a Banca d'Italia e UIF (articolo 4). In particolare, viene previsto che gli intermediari possano:
 - A. limitarsi ad estrarre i dati dal sistema di conservazione prescelto, sulla base delle specifiche tecniche e degli *standard* forniti dalle disposizioni;
 - B. decidere di avvalersi di archivi dedicati (c.d. "archivi standardizzati"), conformi agli *standard* previsti dalle disposizioni stesse. Tra questi rientrano gli archivi già istituiti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 90 del 2017 – in particolare l'AUI – richiamati anche dall'articolo 34, comma 3 del decreto.

L'ipotesi di cui alla lettera A) massimizza la semplificazione per gli intermediari, che possono estrarre i dati dai sistemi contabili-gestionali già in uso, anziché istituire e gestire nel continuo un archivio informatico dedicato, come avveniva in passato. Inoltre, il numero di campi informativi da inserire nell'estrazione è inferiore rispetto a quello precedentemente previsto per l'AUI.

La modalità *sub* lettera B), invece, tiene conto della circostanza che il settore finanziario ha già sostenuto i costi per la costituzione e la tenuta dell'AUI e può trovare conveniente continuare a rendere disponibili i dati necessari alle finalità di vigilanza attraverso l'AUI. In ottica di economicità, quindi, le presenti disposizioni non apportano modifiche di rilievo alla struttura fisica dell'archivio e agli *standard* informatici già in uso.

Per contenere gli oneri per gli intermediari, le disposizioni confermano l'esclusione dell'obbligo di rendere disponibili secondo modalità standardizzate i dati relativi a una serie di rapporti e/o operazioni, in considerazione della minore rilevanza che essi assumono ai fini della vigilanza antiriciclaggio. Le esenzioni riguardano:

- **particolari tipologie di clientela a basso rischio.** Il decreto non prevede più esoneri dagli obblighi di conservazione per i dati e le informazioni relativi ai clienti sottoposti ad adeguata verifica semplificata; i dati in questione, pertanto, devono essere sempre conservati dagli intermediari con le modalità previste dalla legge. Fermi questi obblighi, in un'ottica di semplificazione e in continuità con quanto previsto in passato per le registrazioni in AUI, le disposizioni (articolo 8) esentano gli intermediari dall'obbligo di rendere disponibili, con le richiamate modalità standardizzate, i dati e le informazioni

relativi a rapporti con specifiche tipologie di clientela a basso rischio (ad esempio, intermediari bancari e finanziari) ⁽¹⁾;

- **operazioni di importo inferiore a euro 5.000.** Il decreto richiede ai destinatari di conservare a fini antiriciclaggio la documentazione riguardante tutte le operazioni effettuate a valere su un rapporto continuativo, a prescindere dal relativo importo. Si tratta di una rilevante innovazione rispetto al precedente regime nel quale l'obbligo di registrazione in AUI sussisteva per le sole operazioni di importo pari o superiore a euro 15.000, anche se frazionate. Fermo quest'obbligo di legge, le disposizioni stabiliscono una soglia di importo unitario pari o superiore a euro 5.000 ⁽²⁾, al di sotto della quale i dati relativi alle operazioni non devono essere resi disponibili con modalità standardizzate alle Autorità (articolo 6, comma 1, lettera b). Esse inoltre eliminano l'obbligo di individuazione delle operazioni frazionate, così risolvendo in radice le problematiche applicative legate a tale tipologia di operazioni. Questa soluzione risponde all'esigenza di semplificazione richiesta dalla legge, consentendo alla vigilanza di focalizzarsi in via prioritaria sull'analisi delle transazioni di maggiore rilievo ⁽³⁾.

Sempre in un'ottica di bilanciamento tra l'esigenza di semplificare gli obblighi e quella di assicurare l'efficacia dei controlli antiriciclaggio, le disposizioni consentono ai destinatari che intendano continuare a utilizzare l'AUI di riversare in archivio soltanto le informazioni riguardanti le operazioni; le informazioni relative ai rapporti continuativi potranno invece essere estratte dal sistema anagrafico aziendale.

Le disposizioni sono corredate, come detto, da quattro allegati contenenti: *i*) gli *standard* tecnici e le compatibilità informatiche con le quali devono essere estratti i dati per la Banca d'Italia e la UIF da parte di quegli intermediari che decidano di non istituire un archivio dedicato all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio (**allegato n. 1**); *ii*) gli *standard* tecnici di registrazione applicabili a quegli intermediari che decidano – in via volontaria – di continuare ad avvalersi di archivi informatici standardizzati, quale l'AUI (**allegato n. 2**); *iii*) le causali analitiche secondo le quali devono essere codificate le operazioni sia dagli intermediari che decidano di mantenere l'AUI sia dagli altri (**allegato n. 3**); *iv*) la codifica della tipologia degli intermediari (**allegato n. 4**).

⁽¹⁾ Con riferimento ai dati che vanno conservati in base alla legge (riportati all'articolo 5), l'esenzione varrà ai soli fini della comunicazione dei dati con formati *standard* alla Banca d'Italia e alla UIF.

⁽²⁾ Questa nuova soglia dovrebbe comportare un aumento modesto dei *record* richiesti agli intermediari rispetto a dati in precedenza registrati in AUI, a fronte del vantaggio derivante dall'eliminazione dell'obbligo di rilevazione delle operazioni frazionate. In particolare, secondo talune simulazioni fatte tenere alla Banca d'Italia nel corso dei lavori di stesura delle disposizioni, la soglia di euro 5.000 determinerebbe un incremento del 7 per cento dei dati estratti dai sistemi di conservazione informatizzati o registrati negli archivi standardizzati rispetto ai dati in precedenza registrati in AUI. Le simulazioni sono state effettuate prendendo in considerazione i dati riferibili alle registrazioni di una banca media a novembre 2017.

⁽³⁾ Anche nel previgente regime, le operazioni sotto i 5.000 euro non erano oggetto di registrazione, in quanto per prassi solo le operazioni al di sopra di questa soglia venivano rilevate ai fini della determinazione delle operazioni frazionate.

**DISPOSIZIONI SPECIFICHE
PER LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
A FINI ANTIRICICLAGGIO
E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Fonti normative

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

*Articolo 1
(Definizioni)*

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 1. “*agenti in attività finanziaria*”: gli agenti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-*quater*, commi 2 e 6, del TUB;
 2. “*archivi standardizzati*”: archivi mediante i quali sono resi disponibili i dati e le informazioni previsti dalle presenti disposizioni, secondo gli *standard* tecnici indicati nell'allegato n. 2 e le causali analitiche di cui all'allegato n. 3. Essi includono gli archivi unici informatici già istituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90;
 3. “*attività istituzionale*”: l'attività per la quale i destinatari hanno ottenuto l'iscrizione ovvero l'autorizzazione da parte dell'Autorità Pubblica;
 4. “*Autorità competenti*”: le Autorità indicate all'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto antiriciclaggio;
 5. “*cliente*”: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i “destinatari” ⁽⁴⁾; in caso di rapporti continuativi o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente ciascuno dei cointestatari;
 6. “*conti correnti di corrispondenza*”: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari (rimesse di effetti, assegni circolari e bancari, ordini di versamento, giri di fondi, rimesse documentate e altre operazioni) nonché i rapporti, comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari utilizzati per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti (ad esempio, deposito di titoli, servizi di investimento, operazioni in cambi, servizi di incasso di documenti, emissione o gestione di carte di debito o di credito);

⁽⁴⁾ Nelle operazioni di cessione dei crediti, quando i crediti ceduti hanno origine da rapporti non soggetti alle presenti disposizioni, i debitori ceduti non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie. Il debitore ceduto acquista la qualifica di cliente dell'intermediario cessionario se interviene un nuovo accordo tra l'intermediario cessionario e il debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento (salvo che quest'ultima non sia a titolo gratuito).

7. “*dati identificativi*”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale;
8. “*decreto antiriciclaggio*”: il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante l’attuazione della “quarta direttiva”;
9. “*denaro contante*” o “*contanti*”: le banconote e le monete metalliche, in euro o in valute estere, aventi corso legale;
10. “*destinatari*”: i soggetti indicati nel paragrafo “destinatari”;
11. “*esecutore*”: il soggetto delegato a operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente ⁽⁵⁾;
12. “*estrazioni*”: rilevazioni di dati e informazioni dai “*sistemi di conservazione informatizzati*”, eseguite su base periodica o su richiesta specifica da parte della Banca d’Italia, della UIF o di altra Autorità competente, mediante un *software* specifico, in conformità con gli *standard* tecnici di cui all’allegato n. 1 e con le causali analitiche di cui all’allegato n. 3;
13. “*finanziamento del terrorismo*”: in conformità con l’articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109: “*qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi e risorse economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette*”;
14. “*gruppo*”: il gruppo bancario di cui all’articolo 60 TUB e disposizioni applicative, il gruppo finanziario di cui all’articolo 109 TUB e disposizioni applicative, il gruppo di cui all’articolo 11 TUF e disposizioni applicative nonché, fuori da questi casi e se destinatarie delle presenti disposizioni, le società controllate e controllanti ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e le relative controllanti;
15. “*intermediari bancari e finanziari comunitari*”: i soggetti di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della “quarta direttiva” aventi sede in un paese comunitario;
16. “*mezzi di pagamento*”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, quali gli assegni di traenza, i vaglia postali, gli ordini di accredito o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro

⁽⁵⁾ I soggetti incaricati da un’Autorità pubblica dell’amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori.

strumento che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

17. “*operazione*”: la movimentazione, il trasferimento o la trasmissione di mezzi di pagamento o il compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale;
18. “*operazione occasionale*”: un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;
19. “*paesi comunitari*”: paesi appartenenti allo Spazio economico europeo;
20. “*paesi terzi*”: paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;
21. “*punto di contatto centrale*”: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all’articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva (CE) 2009/110, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all’articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366, con sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario, che operano, senza succursale, sul territorio della Repubblica tramite “*soggetti convenzionati e agenti*”;
22. “*quarta direttiva*”: la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
23. “*rapporto continuativo*”: un rapporto contrattuale di durata, che non si esaurisce in un’unica operazione, rientrante nell’esercizio dell’attività istituzionale dei destinatari;
24. “*riciclaggio*”: ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto antiriciclaggio, s’intende per riciclaggio:
 - a. la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
 - b. l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - c. l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - d. la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l’esecuzione;
25. “*settore di attività economica della clientela*”: è costituito dal sottogruppo di attività economica (SAE) e dalla classificazione delle attività economiche (ATECO 2007)

pubblicata dall'Istat, secondo quanto indicato dalla circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 della Banca d'Italia;

26. “*sistemi di conservazione informatizzati*”: archivi informatizzati, quali i sistemi contabili, anagrafici e gestionali in uso presso i destinatari, nei quali sono conservati i documenti, i dati e le informazioni riguardanti i rapporti continuativi e le operazioni, previsti nel decreto antiriciclaggio e nelle presenti disposizioni;
27. “*soggetti convenzionati e agenti*”: gli operatori, comunque denominati, diversi dagli agenti in attività finanziaria, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro paese comunitario, si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio della Repubblica;
28. “*tasso di cambio*”: il cambio comunicato a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da quest'ultima considerate ovvero, per le altre divise, quello comunicato dalla Banca d'Italia;
29. “*titolare effettivo*”:
 - a. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, “titolare effettivo *sub 1*”);
 - b. nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, “titolare effettivo *sub 2*”). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e *trust* espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo *sub 2*) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica;
30. “*TUB*”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
31. “*TUF*”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
32. “*UIF*”: l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6 del decreto antiriciclaggio.

Articolo 2
(Destinatari)

1. Le presenti disposizioni si applicano a:
 - a) le banche;
 - b) le società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - c) le società di gestione del risparmio (SGR);
 - d) le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
 - e) le società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
 - f) gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;
 - g) gli istituti di moneta elettronica;
 - h) gli istituti di pagamento;
 - i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
 - j) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del decreto antiriciclaggio;
 - k) le società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 del TUB;
 - l) i confidi ⁽⁶⁾;
 - m) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 del TUB;
 - n) Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta;
 - o) Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
2. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui alle presenti disposizioni sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.

Articolo 3

(Conservazione dei dati)

1. I destinatari conservano i documenti, i dati e le informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio per prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle attività di analisi spettanti alle Autorità competenti.

2. I destinatari assolvono agli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio attraverso sistemi di conservazione informatizzati che devono assicurare, tra l'altro:

⁽⁶⁾ Il riferimento è da intendersi ai confidi previsti dall'articolo 155 del TUB, nel testo precedente all'entrata in vigore del Titolo III del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141.

- a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte della Banca d'Italia, della UIF o di altra Autorità competente;
- b) l'acquisizione tempestiva da parte dei destinatari dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
- c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- d) l'adozione di idonee misure finalizzate a prevenire qualsiasi perdita dei dati e delle informazioni;
- e) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

3. I destinatari completano l'acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni nei sistemi di conservazione informatizzati tempestivamente e, in ogni caso, non oltre il trentesimo giorno dall'instaurazione del rapporto continuativo, dall'esecuzione dell'operazione, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo.

4. I destinatari adempiono gli obblighi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni in relazione ai rapporti continuativi e alle operazioni che rientrano nella propria attività istituzionale ⁽⁷⁾.

5. I dati e le informazioni relativi a rapporti continuativi e alle operazioni sono conservati per i dieci anni successivi alla chiusura del rapporto o al compimento dell'operazione.

Articolo 4

(Modalità di utilizzo dei dati)

1. Per garantire la ricostruibilità dell'operatività della clientela e per agevolare lo svolgimento delle funzioni di controllo, anche ispettivo, della Banca d'Italia e della UIF, i destinatari rendono disponibili alle medesime Autorità i dati e le informazioni previsti dalle presenti disposizioni. A tal fine essi ricorrono alternativamente:

- a) ad apposite estrazioni dai sistemi di conservazione informatizzati eseguite in conformità con gli *standard* tecnici indicati all'allegato n. 1;
- b) ad archivi standardizzati conformi all'allegato n. 2.

2. Resta fermo il potere delle altre Autorità competenti di richiedere ai destinatari i dati e le informazioni di cui al comma 1, con le modalità ivi previste.

⁽⁷⁾ Nell'individuazione del perimetro dell'attività istituzionale i destinatari tengono conto dei criteri forniti nella Parte Seconda, Sezione II ("*Ambito di applicazione*") delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela. In particolare, non rientrano nell'attività istituzionale i rapporti e le operazioni posti in essere su iniziativa del gestore nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1), lettera n), del TUF nonché di gestione di portafogli di cui all'articolo 1, comma 5-*quinquies*, del TUF.

* *Nota per la consultazione pubblica: si intende far riferimento allo schema di disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela poste in consultazione pubblica.*

Articolo 5

(Dati e informazioni da conservare ai sensi del decreto antiriciclaggio)

1. Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto antiriciclaggio, i destinatari conservano:
 - a) con riferimento ai rapporti continuativi: la data di instaurazione; i dati identificativi del cliente intestatario del rapporto e dell'eventuale titolare effettivo; la data di chiusura del rapporto. I medesimi dati sono conservati anche con riferimento all'esecutore;
 - b) con riferimento alle operazioni, anche occasionali: la data di effettuazione; l'importo; il segno contabile; la causale dell'operazione e il mezzo di pagamento utilizzato; i dati identificativi del cliente, dell'eventuale titolare effettivo e dell'eventuale esecutore.

Articolo 6

(Ulteriori dati e informazioni)

1. Con le modalità previste all'articolo 4, i destinatari rendono disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF:
 - a) con riferimento ai rapporti continuativi, oltre a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera a): il numero del rapporto e il settore di attività economica del cliente nonché le variazioni dei dati e delle informazioni di cui al medesimo articolo 5, lettera a), mantenendone la storicità;
 - b) con riferimento alle operazioni, anche occasionali, oltre a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera b): la causale che codifica la tipologia dell'operazione secondo quanto previsto nell'allegato n. 3; l'importo espresso in euro, con l'indicazione della valuta utilizzata e l'evidenza della parte eseguita in contanti; la codifica interna, il Comune e il CAB del punto operativo dell'intermediario presso il quale è stata disposta l'operazione; il numero dell'eventuale rapporto continuativo interessato; il settore di attività economica del cliente intestatario del rapporto. La previsione di cui alla presente lettera si applica alle sole operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000.
2. Oltre a quanto indicato al comma 1, lettera b), e fermo il limite di importo ivi previsto, nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale del beneficiario; il numero del rapporto del beneficiario o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese del beneficiario; il codice identificativo dell'intermediario del beneficiario o, in assenza, la denominazione dell'intermediario del beneficiario; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese.
3. Oltre a quanto indicato al comma 1, lettera b), e fermo il limite di importo ivi previsto, nelle operazioni eseguite sulla base di ordini di accredito i destinatari rendono disponibili i dati e le informazioni relativi a: cognome e nome o ragione sociale dell'ordinante; il numero del rapporto dell'ordinante o l'IBAN; ove noto, il CAB, ovvero in caso di sede o residenza all'estero, il codice paese dell'ordinante; il codice identificativo dell'intermediario dell'ordinante o, in assenza, la denominazione

dell'intermediario dell'ordinante; il CAB e il Comune dell'intermediario della controparte o, in caso di intermediario con sede all'estero, il codice paese.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera b), le operazioni occasionali effettuate dai destinatari a titolo di servizio di pagamento tramite agenti in attività finanziaria o soggetti convenzionati e agenti sono rese disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF senza limiti di importo.

5. Ai fini dell'individuazione delle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000 di cui al comma 1, lettera b), non è ammessa la compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente.

Articolo 7

(Disposizioni particolari)

1. Le informazioni e i dati sulle operazioni eseguite su rapporti continuativi intestati a più soggetti vanno riferiti a tutti gli intestatari.

2. I dati e le informazioni di cui agli articoli 5 e 6 sono conservati e resi disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF dal destinatario presso il quale è incardinato il relativo rapporto continuativo anche nel caso in cui le operazioni siano state effettuate per il tramite di altri destinatari, di agenti in attività finanziaria, di soggetti convenzionati e agenti ovvero di altro soggetto esterno.

3. Alla conservazione delle informazioni e dei dati relativi alle operazioni eseguite in base ad ordini di pagamento o accreditamento provvedono i destinatari cui l'ordine del cliente è rivolto.

4. Qualora un'operazione sia disposta con un ordine di pagamento o di accreditamento avvalendosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi esistenti all'estero, gli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 sono assolti dal destinatario con sede nel territorio della Repubblica intervenuto nell'operazione.

5. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2, 3 e 4, la conservazione delle informazioni e dei dati sull'operazione è effettuata dal destinatario che entra in contatto con il cliente.

6. I destinatari possono rendere disponibili tramite archivi standardizzati i soli dati e le informazioni inerenti alle operazioni e ricorrere alle estrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) per i dati e le informazioni relativi ai rapporti continuativi.

Articolo 8

(Esenzioni)

1. I destinatari non applicano le previsioni di cui agli articoli 4 e 6 in relazione ai rapporti continuativi o alle operazioni posti in essere con:

- a) intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto antiriciclaggio, esclusi quelli di cui alle lettere i), o), s) e v);

- b) intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in un paese terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati nell'allegato 1 alle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela ⁽⁸⁾;
- c) tesoreria provinciale dello Stato o Banca d'Italia.

Articolo 9

(Esterneizzazione)

1. L'adempimento degli obblighi di conservazione e di utilizzo dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni può essere affidato a soggetti esterni dotati di idonei requisiti in termini di professionalità e autorevolezza. La responsabilità finale per il corretto adempimento degli obblighi resta, in ogni caso, in capo ai destinatari, tenuti a presidiare i rischi derivanti dalle scelte effettuate e a mantenere le competenze tecniche e gestionali necessarie per monitorare nel continuo le attività affidate a soggetti esterni. I destinatari appartenenti a un gruppo possono avvalersi di un unico centro di servizi di gruppo.

2. I destinatari formalizzano un accordo di esternalizzazione che definisca almeno:

- i diritti e gli obblighi delle parti; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; i livelli di servizio assicurati in caso di emergenza nonché le soluzioni da adottare per garantire la continuità del servizio reso; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto; l'adozione di interventi tempestivi e adeguati in caso di livelli insoddisfacenti delle prestazioni rese, ivi compresa l'applicazione di misure pecuniarie (es. penali) e la risoluzione del rapporto;
- l'obbligo di corrispondere senza ritardo a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
- gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività esternalizzata;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione dell'impresa esternalizzante;
- la possibilità per il soggetto destinatario, le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere direttamente e con immediatezza alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore di servizi per l'attività di monitoraggio, supervisione e controllo.

Articolo 10

⁽⁸⁾ Nota per la consultazione pubblica. Si intende far riferimento ai criteri di valutazione del rischio geografico forniti nell'allegato 1, lettera c) dello schema di disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, poste in consultazione pubblica.

(Vicende dei sistemi di conservazione)

1. In caso di cessione di dipendenze o rami di azienda, di scissione o di fusione, gli obblighi in materia di conservazione e utilizzo previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni sono assolti dai destinatari cedenti o che partecipano alla fusione o alla scissione, fino alla data di efficacia delle rispettive operazioni.

2. I soggetti che cessano di svolgere attività soggette agli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio assicurano la disponibilità dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni fino alla scadenza del termine di dieci anni di cui all'articolo 3, comma 5, salve le ipotesi di chiusura della società.

3. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi 1 e 2, nei casi di liquidazione, di procedure concorsuali o in qualsiasi altro evento che comporti la chiusura della società, i destinatari applicano gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni fino alla data di revoca dell'autorizzazione e della cancellazione dall'albo o elenco.

Articolo 11

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

ALLEGATI:

- N. 1. *Standard* tecnici delle estrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), delle presenti disposizioni;
- N. 2. Archivi standardizzati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), delle presenti disposizioni;
- N. 3. Causali analitiche;
- N. 4. Codifica degli intermediari segnalanti.